

REGOLAMENTO (CE) N. 3344/94 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1994

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/94⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste del regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1994, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (2)
1001 10 00	Frumento (grano) duro : — utilizzato allo stato naturale : — — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — in tutti gli altri casi — utilizzato sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 — — grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 — — germi del codice NC 1104 — — glutine del codice NC 1109 — — altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	— — — — — — —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — utilizzato allo stato naturale : — — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — in tutti gli altri casi — utilizzato sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 — — grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 — — germi del codice NC 1104 — — glutine del codice NC 1109 — — altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	1,268 1,951 1,171 1,756 0,683 — 1,951
1002 00 00	Segala : — utilizzata allo stato naturale — utilizzata sotto forma di : — — semole, semolini e pellets del codice NC 1103, o grani perlati del codice NC 1104 — — grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre (escluse le farine del codice NC 1102)	5,456 3,274 4,910 1,851 5,288 — 5,456
1003 00 90	Orzo : — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma di : — — farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlati del codice NC 1104 — — pellets del codice NC 1103 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre	4,497 3,148 2,698 1,851 5,288 — 4,497

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) ⁽²⁾
1004 00 00	Avena : - utilizzata allo stato naturale - utilizzata sotto forma di : - pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 - grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 - germi del codice NC 1104 - amido del codice NC 1108 19 90 - glutine del codice NC 2303 10 90 - altre	6,185 3,711 5,567 1,851 5,288 — 6,185
1005 90 00	Granturco : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma di : - farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 - semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 - pellets del codice 1103 - grani mondati o perlati del codice NC 1104 - germi del codice NC 1104 - amido del codice NC 1108 12 00 - glutine del codice NC 2303 10 11 - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ - altre ⁽³⁾	5,288 3,702 4,230 3,173 4,759 1,851 5,288 2,115 5,288 5,288
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	21,313 18,975 18,975
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	27,500 27,500 27,500
1006 40 00	Rotture di riso : - utilizzato allo stato naturale - utilizzato sotto forma de : - farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets del codice NC 1103 - fiocchi del codice NC 1104 19 91 - amido del codice NC 1108 19 10 - altre	6,200 6,200 3,720 6,200 —
1007 00 90	Sorgo	4,497
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	 1,560 2,400
1102 10 00	Farina di segala	7,475
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	 — —
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - in tutti gli altri casi	 1,560 2,400

⁽¹⁾ Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29).

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.